II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 28 luglio 1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione presentata, previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 (2), definisce, all'articolo 2, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e, all'articolo 3, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; che spetta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, modificare detto statuto e detto regime;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto statuto e di detto regime, appare opportuno modificare talune delle disposizioni del regime, segnatamente per quanto riguarda il personale di ricerca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue:

1. All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

«Il contratto di un agente assunto per una durata determinata può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Qualsiasi ulteriore rinnovo del contratto deve avere una durata indeterminata».

2. Nell'articolo 11, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le disposizioni degli articoli da 11 a 26 dello statuto sui doveri e sui diritti dei funzionari si applicano per analogia. Tuttavia, per l'agente temporaneo titolare di un contratto a tempo determinato, la durata dell'aspettativa per motivi personali di cui all'articolo 15, secondo comma, è limitata al rimanente periodo di validità del contratto di assunzione».

3. Nell'articolo 14, il terzo comma è costituito dal testo seguente:

«Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'agente temporaneo di espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato.

In caso di manifesta inattitudine dell'agente temporaneo in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periode di prova. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l'autorità abilitata a concludere i contratti d'assunzione può decidere di licenziare l'agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova.

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 53 del 26. 2. 1983, pag. 1.

L'agente temporaneo in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto».

4. Nell'articolo 17:

a) al primo comma, i termini «tre mesi» sono sostituiti dai termini «sei mesi»;

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per la durata dell'aspettativa dell'agente temporaneo, la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio prevista dall'articolo 28 è sospesa. Tuttavia, l'agente temporaneo che dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico contro i rischi di cui all'articolo 28 può, ove ne faccia richiesta al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa per motivi personali, continuare a beneficiare della copertura prevista da tale articolo, purché versi i contributi necessari per la copertura dei rischi di cui all'articolo 28, in ragione della metà per la durata dell'aspettativa; i contributi sono calcolati sull'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo.

Inoltre, l'agente temporaneo di cui all'articolo 2 a), c) o d) che dimostri di non poter acquisire diritti a pensione presso un altro regime di pensione può, su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti alla pensione per la durata dell'aspettativa per motivi personali, purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 41; il contributo è calcolato sullo stipendio base dell'agente temporaneo nel suo grado e scatto».

5. L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

Il contratto dell'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi viene sospeso; per l'agente temporaneo assunto con contratto a tempo determinato, la sospensione del contratto non può in nessun caso superare la durata del contratto stesso.

L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente regime relative agli scatti periodici. Egli continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purché, dopo aver soddisfatto agli obblighi militari, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

L'agente temporaneo che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita».

6. All'articolo 20, il quarto comma e la relativa tabella degli stipendi base mensili sono soppressi.

7. Nell'articolo 23 è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, la condizione relativa alla durata di dodici mesi non si applica quando l'agente temporaneo è assegnato a una nuova sede di servizio e, a causa di questa nuova assegnazione, è tenuto a trasferire la sua residenza».

8. Nell'articolo 24:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, l'agente temporaneo che deve trasferire la sua residenza a seguito del suo trasferimento a una nuova sede di servizio percepisce i tre terzi dell'importo fissato nell'articolo 5 dell'allegato VII dello statuto».

b) Al paragrafo 3, primo trattino, l'importo di 5 000 FB è sostituito dall'importo di 37 000 FB; al secondo trattino l'importo di 3 000 FB è sostituito dall'importo di 22 000 FB.

9. Nell'articolo 25 è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, l'agente temporaneo assunto per una durata determinata inferiore a dodici mesi o titolare di un contratto a tempo indeterminato, che l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, ritiene debba compiere un periodo di servizio equivalente, e che dimostri di non poter continuare ad abitare nella sua residenza precedente beneficia dell'indennità giornaliera per tutta la durata del suo contratto e al massimo per un anno».

10. All'articolo 28, il testo del primo comma è sostituito dal comma seguente:

«Gli articoli 72 e 73 dello statuto relativi ai regimi di copertura di rischi di malattia e infortunio si applicano per analogia all'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi di malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui all'articolo 17; l'articolo 72

dello statuto relativo al regime di copertura dei rischi di malattia si applica per analogia all'agente titolare di una pensione di invalidità, nonché al titolare di una pensione di riversibilità».

11. All'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), dopo la frase «il termine di preavviso non può superare i tre mesi, né essere inferiore ad un mese» è aggiunta la frase «Per l'agente il cui contratto è stato rinnovato, il termine di tre mesi è portato a sei mesi».

12. L'articolo 48 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 48

Il contratto di assunzione, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, può essere risolto dall'istituzione senza preavviso:

a) nel corso o alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste dall'articolo 14;

b) nel caso in cui l'agente non risponda più alle condizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d). Tuttavia, nel caso in cui l'agente non soddisfi più alle condizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), il contratto può essere risolto soltanto nei casi previsti dall'articolo 33;

c) nel caso in cui l'agente non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo di malattia retribuito previsto dall'articolo 16. In tal caso l'agente beneficia di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato».

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli agenti temporanei in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.